

Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 12 giugno 2017

**Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 26 maggio 2017 - n. 319**  
**Ordinanza Commissariale n. 16 e s.m.i. - Ammissione tardiva dei Comuni di Gonzaga, Ostiglia e Pegognaga ai contributi specifici per l'attivazione di un supporto tecnico specialistico ai Sindaci dei finalizzato al completamento delle istruttorie per le assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**

#### IL COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 26 febbraio 2016, n. 21 - sino alla data del 31 dicembre 2018.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 74/2012, convertito in legge dalla legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, il quale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1), del d.l. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3-bis del d.l. n. 95/2012 e fissa in € 366.000.000,00 la quota di competenza per la ricostruzione in Lombardia.

Dato atto altresì che il succitato Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati - fra l'altro - prevede:

- il riparto del *plafond* di finanziamento alle Regioni (art. 2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art. 6).

Visti inoltre:

- il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, «*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.*

*Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*», come convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale, all'art. 13, comma 1° e 2°, rimodula gli stanziamenti per la realizzazione degli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, assegnando ulteriori € 205.000.000,00 al Commissario delegato per la Lombardia, dei quali € 119.000.000,00, sono stati già riservati agli interventi regolamentati dall'ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i.;

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 «*Legge di Stabilità 2016*», la quale, all'art. 1, comma 444°, autorizza la spesa di ulteriori € 70.000.000,00 per il completamento delle attività connesse alla ricostruzione privata, dei quali € 58.000.000,00 sono stati già riservati agli interventi regolamentati dall'ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i..

Richiamate le Decisioni comunitarie:

C(2012)9471 Final del 19 dicembre 2012 recante: Aiuti di Stato SA.35482 (2012/N) - Italia - «*Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo*», con la quale sono stati concessi contributi - per coprire fino al 100% del danno subito - alle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012;

- C(2012)9853 Final del 19 dicembre 2012 recante: Aiuto di Stato n.SA.35413 (2012/NN) - Italia - «*Aiuti destinati a compensare i danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (per tutti i settori tranne l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura)*», con la quale sono stati concessi contributi - per coprire fino al 100% del danno subito - alle imprese con sede nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012, purché sia dimostrato che i danni da esse subiti siano una conseguenza diretta dei terremoti;

- C(2015)2891 Final di autorizzazione dell'aiuto di stato SA.39900(2014/N) a modifica e proroga del precedente regime di aiuto di stato n.SA.35482 per il settore Agricolo, recante «*Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo*», nonché la successiva Decisione C(2015)4068 Final del 15 giugno 2015 «*Corrigendum della decisione C(2015)2891 Final*», con la quale i termini dell'iniziale Aiuto concesso sono prorogati di un anno e cioè fino al 29 maggio 2017;

- C(2016)2870 Final del 3 maggio 2016 di modifica del precedente regime di aiuto di stato SA.44034(2016/N) recante «*Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo*», mediante la quale la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di Aiuti notificato in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE;

- C(2016)7085 Final del 28 ottobre 2016, di modifica del precedente regime di aiuto di stato SA.46610 (2016/N) recante «*Proroga della durata del regime di aiuto SA.35413 (2012/NN) - Aiuti destinati a compensare i danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (per tutti i settori esclusa l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura)*», mediante la quale la Commissione ha deciso di prorogare i termini precedentemente fissati di durata dell'aiuto fino al 30 giugno 2018.

Richiamata altresì l'ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 16 e s.m.i., con la quale sono stati fissati ed aggiornati nel tempo i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi finalizzati alla riparazione ed al ripristino con miglioramento sismico o alla demolizione e ricostruzione di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo che abbiano subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano stati dichiarati inagibili (ESIT E0, E1, E2, E3).

Richiamate infine le ordinanze commissariali nn. 94, 101, 115, 141, 157, 188, 213 e 262, con le quali sono stati fissati l'ordine cronologico di ammissibilità delle istanze presentate a valere sulla suddetta ordinanza n. 16 e s.m.i., nonché determinati e progressivamente aggiornati - in forza delle istruttorie completate - il

numero delle domande processate e di quelle finanziabili, fino all'integrale copertura finanziaria delle stesse.

Dato atto che il commissario delegato, per l'attuazione della succitata ordinanza n. 16 e s.m.i., ha stabilito, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, del d.l. n. 74/2012, di avvalersi dei Sindaci per la verifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti, nonché per la determinazione del contributo ammissibile.

Considerato che la succitata ordinanza n. 16 e s.m.i. ammette che i contributi possano essere concessi anche a favore delle eventuali attività produttive in esercizio presenti nell'edificio residenziale e parimenti danneggiate dal sisma, purché escluse dai contributi ai sensi dell'ordinanza n. 13, del 20 febbraio 2013, nonché per i fabbricati rurali strumentali la cui struttura sia riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2, comma 2, lettere b), c), d) ed e) della citata ordinanza n. 13 e s.m.i..

Ricordato che, nell'ambito delle attività del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto di supporto al Comitato Istituzionale di indirizzo, i Sindaci hanno più volte segnalato:

- che fra tutte le domande di contributo pervenute entro i termini, vi è la presenza di numerose istanze relative ad interventi di riparazione con miglioramento sismico di immobili di tipo produttivo - in particolar modo agricoli -, tipologie di edifici meno conosciute dal personale tecnico in forza ai Comuni;
- che per la specifica tipologia dei fabbricati rurali, i termini per il completamento degli interventi di ripristino/ricostruzione, così come fissati dall'Unione Europea con le citate Decisioni «Aiuti di Stato» numeri C(2012)9471 Final e C(2015)2891 Final, risultano essere ravvicinati, con l'effettivo rischio - nel caso in cui le istruttorie non fossero concluse in tempi rapidi - di vedere vanificati i benefici economici concessi per la ricostruzione da parte del Commissario;
- che numerosi progetti relativi agli edifici di civile abitazione e d'impresa presentano significativi interventi strutturali di miglioramento sismico.

Dato atto che l'analisi delle scelte progettuali degli edifici sopra indicati, per natura stessa dei fabbricati e delle opere da eseguire, richiede competenze specialistiche proprie di tecnici esperti, spesso non rinvenibili fra il personale tecnico a servizio dei Comuni.

Considerato che:

- sono attualmente in corso numerosi interventi di ripristino strutturale di edifici di civile abitazione già finanziati con le risorse afferenti al fondo gestito dal Commissario ed è atteso per i prossimi mesi un ulteriore picco di attività;
- i Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma hanno manifestato più volte la difficoltà nel proseguire con speditezza nelle attività istruttorie di ammissibilità al contributo, stante l'abnorme carico di lavoro gravante sui pochi tecnici a disposizione;
- il personale aggiuntivo, assunto a supporto degli Uffici Tecnici Comunali ai sensi dell'art.3-bis del d.l. n. 95/2012 e s.m.i. e delle ordinanze commissariali nn. 32, 55, 75 e 100, è attualmente impegnato per buona parte nell'approvazione delle quote di contributo inerenti i molti stati di avanzamento lavori presentati dai beneficiari degli interventi già in corso;
- con ordinanza 27 marzo 2015, n. 96 è stato riconosciuto ai Comuni, che ne necessitano e che lo richiedano, un contributo forfetario di € 200,00 (duecento/00) a pratica, per l'assistenza tecnica di tipo specialistico in materia strutturale/ sismica, fornita da professionisti esterni alla Amministrazione comunale procedente, per l'esecuzione di istruttorie di progetti relativi ad edifici di tipo abitativo, produttivo e/o agricolo per le quali il richiedente abbia presentato - entro i termini prescritti - istanza di contributo a valere sull'ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i.;
- con ordinanza 2 novembre 2015, n. 154 è stato riconosciuto ai Comuni, che ne necessitano e che lo richiedano, un contributo forfetario di € 350,00 (trecentocinquanta/00) a pratica, per l'incarico di eventuali consulenti esperti, esterni alla Amministrazione comunale, che collaborino alle istruttorie dei progetti relativi agli edifici residenziali e/o produttivi presentati a valere sull'ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i. da riconoscersi solo ed esclusivamente per le istruttorie concluse con ordinanza sindacale di ammissibilità (o di non ammissibilità) nel periodo compreso tra la data di pubblicazione dell'ordinanza stessa ed il 30 settembre

2016, al fine di dare certezza ai potenziali beneficiari circa la conclusione delle attività istruttorie che li riguardano;

- con ordinanza 18 novembre 2016, n. 268 è stata rinnovata la possibilità per i Comuni, che ne necessitassero e che lo richiedessero entro e non oltre il 31 dicembre 2016, di ricevere il contributo forfetario di € 350,00 (trecentocinquanta/00) a pratica, per l'incarico di eventuali consulenti esperti, esterni alla Amministrazione comunale, che collaborino alle istruttorie dei progetti relativi agli edifici residenziali e/o produttivi presentati a valere sull'ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i. da riconoscersi solo ed esclusivamente per le istruttorie concluse con ordinanza sindacale di ammissibilità (o di non ammissibilità) nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2016 e il 31 dicembre 2017, al fine di dare certezza ai potenziali beneficiari circa la conclusione delle attività istruttorie che li riguardano.

Preso atto del fatto che, successivamente alla scadenza prescritta del 31 dicembre 2016, sono giunte al Commissario e/o alla Struttura Commissariale le richieste di accesso allo specifico contributo da parte dei seguenti Comuni:

- Ostiglia, con nota 22 febbraio 2017, assunta agli atti della Struttura Commissariale con protocollo n.C1.2017.0000991 del successivo 23 febbraio;
- Gonzaga, con nota 27 febbraio 2017, assunta agli atti della Struttura Commissariale con protocollo n.C1.2017.0001046 di pari data.

Preso atto altresì del fatto che i Comuni di Gonzaga e Pegognaga, con nota congiunta del 10 marzo 2017, assunta agli atti della Struttura Commissariale in pari data con protocollo n.C1.2017.0001270, hanno espressamente richiesto una modifica del termine perentorio di scadenza, fissato nella succitata ordinanza n. 268, al fine di poter richiedere tardivamente l'accesso allo specifico contributo ivi previsto.

Ricordato che anche i Sindaci dei Comuni di Gonzaga, Ostiglia e Pegognaga si erano a loro tempo espressi positivamente, indicando come il supporto fornito loro dai tecnici specialisti incaricati con l'ordinanza n. 154, avesse comunque consentito una più rapida ed efficace disamina delle istanze presentate dai cittadini e chiedendo al contempo la possibilità di continuare ad avvalersi di queste professionalità elevate anche per le restanti pratiche.

Preso atto pertanto dell'espressa richiesta avanzata dai tre Sindaci di poter continuare a ricevere assistenza tecnica specialistica in tutte le fasi istruttorie di ammissibilità al contributo dei progetti proposti dai cittadini a valere sulle più volte richiamata ordinanza n. 16 e s.m.i., specie per quanto attiene all'analisi progettuale, anche al fine di non ritardare i tempi istruttori e rispettare i termini perentori imposti dalla Commissione Europea.

Dato atto che le istruttorie ancora da completare per le istanze presentate a valere sull'ordinanza 16 e s.m.i., ivi comprese quelle relative ad immobili di tipo produttivo ed agricolo, erano, alla data del 30 settembre 2016, n. 406.

Considerati il particolare momento di sovraccarico di attività presente presso gli uffici tecnici comunali, la necessità di fornire ai potenziali beneficiari tempi certi circa la conclusione delle attività istruttorie che li riguardano, nonché la complessità tecnica dei progetti di ripristino presentati a valere sulla citata ordinanza n. 16 e s.m.i..

Ritenuto pertanto opportuno consentire la riammissione dei tre Comuni richiedenti: Gonzaga, Ostiglia e Pegognaga alla richiesta ed all'erogazione di un contributo forfetario ed omnicomprensivo, utile all'incarico di eventuali consulenti esterni esperti, che collaborino alle istruttorie dei progetti relativi agli edifici residenziali e/o produttivi presentati a valere sull'ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i., così come espressamente previsto dall'ordinanza commissariale n. 268.

Ritenuto inoltre di poter far salvi gli incarichi eventualmente già in essere e stipulati dai tre Comuni sulla base delle indicazioni dettate con l'ordinanza 2 novembre 2016, n. 154.

Ritenuto infine di dover confermare ogni altra previsione contenuta nella più volte citata ordinanza commissariale n. 268.

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria nell'ambito di quanto già stanziato con detta ordinanza commissariale n. 268.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

## Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 12 giugno 2017

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di riconoscere ai Comuni di Gonzaga, Ostiglia e Pegognaga, in deroga a quanto previsto nell'allegato 1 alla ordinanza commissariale n. 268, la possibilità di inoltrare, tardivamente e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2017, ore 12, una richiesta scritta (come da *fac-simile* sub-allegato D all'allegato 1 dell'ordinanza n. 268), in cui sia indicato il numero complessivo di istanze per la cui istruttoria ci si intende avvalere del contributo previsto in ordinanza, completa dell'elenco delle RCR su cui si intende operare con la consulenza esterna;

2. di stabilire che, per l'incarico dei professionisti, per la richiesta e l'ottenimento dei contributi forfetari di cui al precedente punto, nonché per la relativa rendicontazione, i Comuni interessati si attengano alle regole fissate nell'allegato 1 alla propria precedente ordinanza commissariale n. 268, quale sua parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che i suddetti contributi forfetari siano riconoscibili ai suddetti Comuni solo ed esclusivamente per le istruttorie concluse con ordinanza sindacale di ammissibilità (o di non ammissibilità) nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2016 e il 31 dicembre 2017, al fine di dare certezza ai potenziali beneficiari circa la conclusione delle attività istruttorie che li riguardano;

4. di stabilire che la spesa derivante trovi copertura finanziaria nell'ambito di quanto già stanziato con detta ordinanza commissariale n. 268;

5. di incaricare il Soggetto Attuatore di provvedere alla raccolta delle richieste che saranno effettuate dai tre Comuni interessati, alla successiva verifica contabile di effettiva ammissibilità al contributo delle spese rendicontate e di procedere alle successive eventuali erogazioni del contributo, nel rispetto delle regole fissate nel citato allegato 1 alla ordinanza commissariale n. 268;

6. di trasmettere il presente atto ai tre Comuni interessati, nonché ad ANCITel Lombardia;

7. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Roberto Maroni